

RETTIFICHE

 Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 25 giugno 2019)

1. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4:

anziché: «4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all'uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:»

leggasi: «4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 3, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all'uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie.»

2. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4, lettera c):

anziché: «c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili, solo se pertinenti per l'air-bag e gli air-bag (frontali e laterali)»

leggasi: «c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l'air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali)».

3. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 7:

anziché: «7. Sono consentiti la commercializzazione e l'uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 2 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 2, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.»

leggasi: «7. Sono consentiti la commercializzazione e l'uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 3 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 3, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.».

4. Pagina 63, allegato I, parte A, tabella, voce «1 Esabromociclododecano», prima colonna, prima riga:

anziché: «1 Esabromociclododecano»

leggasi: «Esabromociclododecano».

5. Pagina 67, allegato III, parte B, titolo:

anziché: «PARTE B»

leggasi: «PARTE B

Sostanza (N.CAS)».
